

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NUOVO REGIME FORFETARIO DEI MINIMI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha introdotto a partire dal 2015 un nuovo regime forfettario di determinazione del reddito per imprese e professionisti di piccole dimensioni. Tale regime forfettario abroga le seguenti disposizioni:

- Art. 13 legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo";
- Art. 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità";
- Art. 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 254 dicembre 2007, n. 244 "Contribuenti minimi".

COME FUNZIONA IL NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2015

Il nuovo regime dei minimi 2015, in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, cambia forma e diventa regime agevolato autonomi, cosiddetto regime forfettario. I cambiamenti sono tanti a partire dai nuovi requisiti di accesso, le soglie dei compensi e ricavi, il calcolo della base imponibile sulla base dei coefficienti di redditività distinti in base all'attività esercitata, sulla quale verrà calcolata l'imposta sostitutiva del 15%.

Innanzitutto chi rientra nei requisiti del vecchio regime dei minimi, quindi coloro che non hanno terminato i 5 anni di applicazione o non hanno raggiunto i 35 anni di età, potranno continuare ad applicare l'imposta sostitutiva al 5% (contro la nuova del 15%), sempre se si rispetta il limite dei ricavi fino a € 30.000. Accedono, invece, "naturalmente" al nuovo regime agevolato dei minimi coloro che erano ordinari nel 2014 e che soddisfano i nuovi requisiti: ricavi compresi tra 15 mila e 40 mila euro, fermo restando il comportamento conclusivo in seguito al quale si sceglie di permanere nel regime ordinario. Ai fini della tassazione se l'attività svolta è nuova rispetto alla precedente, il contribuente che accede al regime dei nuovi minimi beneficia di un ulteriore sconto sul reddito imponibile per i primi tre periodi di imposta: l'imponibile viene infatti ridotto di un terzo al fine di favorire l'avvio di nuove attività, restando comunque deducibili i contributi previdenziali versati. Per beneficiare però dell'agevolazione è necessario che l'attività intrapresa rispetti i requisiti della "novità" previsti dalla norma, così sintetizzabili:

- Il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare;
- L'attività esercitata non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui quest'ultima consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni).

Il regime è riservato alle sole persone fisiche esercenti attività d'impresa (escluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata, pertanto restano escluse dalla nuova disciplina le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

INGRESSO NEL NUOVO REGIME FORFETARIO 2015

I requisiti di accesso cambiano rispetto al regime di vantaggio del 2012 (DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011). Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei requisiti. Possono accedere al regime agevolato forfettario coloro che nell'anno precedente:

- Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell'allegato Legge di stabilità, ossia, diversi a seconda del codice Ateco dell'attività esercitata;
- Non hanno sostenuto spese superiori ai 5 mila euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro. I compensi che

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

concorrono al computo del predetto limite devono essere stati corrisposti nell'anno precedente a titolo di:

- a) Lavoro accessorio di cui all'art. 70 del Dlgs. 276/2003 "Voucher";
- b) Reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir;
- c) Reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'art. 50 del Tuir;
- d) Somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
- e) Compensi erogati all'imprenditore ed ai suoi familiari di cui all'art. 60 del Tuir.

Non concorrono invece al computo dei 5.000 euro:

- a) Le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
- b) I redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir;
- c) I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir.

- Il costo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti alla chiusura dell'esercizio non supera 20 mila euro. Il calcolo del valore dei beni strumentali deve seguire le seguenti regole:
 - a) Per i beni in locazione finanziaria, si rileva il costo sostenuto dal concedente;
 - b) Per i beni in locazione, noleggio o comodato, si rileva il valore normale;
 - c) I beni in utilizzo promiscuo concorrono nella misura del 50%;
 - d) Non rilevano i beni il cui costo unitario è superiore a 516,4 euro;
 - e) Non rilevano i beni immobili utilizzati nell'attività d'impresa o nell'esercizio della professione.

Nel calcolo del limite dei 20 mila euro dei beni strumentali vanno inseriti:

- I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;
- Per i beni di locazione, noleggio e comodato entro i limiti determinati ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- Beni promiscui detenuti dall'impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%;
- Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi degli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR;
- Beni immobili acquisiti o utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Per quanto concerne il limite posto a ricavi e compensi non è unico e uguale per tutti, ma varia a seconda delle attività. Mentre per fare ingresso nel regime di vantaggio 2012 il limite era per tutti pari a 30 mila euro, con il nuovo regime forfetario bisognerà far riferimento ai codici Ateco. Si individua il codice in cui rientra la propria attività e a ciascun codice si associa una diversa soglia di reddito. Per godere delle agevolazioni del nuovo regime ed entrarvi nel 2015 non bisognerà aver varcato nel 2014 il limite dei compensi indicato dal sistema degli Ateco qui di seguito specificati:

- Industrie alimentari e delle bevande fino a 35.000 euro;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio fino a 40.000 euro;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande fino a 30.000 euro;
- Commercio ambulante di altri prodotti fino a 20.000 euro;
- Costruzioni e attività immobiliari fino a 15.000 euro;
- Intermediari del commercio fino a 15.000 euro;
- Attività di servizi di alloggio e di ristorazione fino a 40.000 euro;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi fino a 15.000 euro;
- Altre attività fino a 20.000 euro.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

PREVALENZA REDDITO D'IMPRESA O LAVORO AUTONOMO

Laddove il contribuente, oltre all'attività d'impresa, o alla professione, abbia esercitato nel corso dell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime agevolato, attività di lavoro dipendente o altra attività a questo assimilata da cui siano conseguiti redditi di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, ovvero abbia percepito redditi pensionistici, l'accesso al regime agevolato, o la permanenza nello stesso, è inibita qualora l'importo dei redditi derivanti dal trattamento pensionistico e di quelli percepiti a seguito dell'attività di lavoro dipendente o assimilato risulti pari o maggiore dell'ammontare complessivo dei redditi aventi natura imprenditoriale o di lavoro autonomo.

La norma non trova applicazione:

- Se il contribuente ha cessato, entro l'anno precedente a quello di accesso al regime di vantaggio l'attività di lavoro dipendente o l'attività a questo assimilata;
- Se la somma tra la due tipologie di reddito non supera la soglia di tolleranza, fissata a 20.000 euro annui.

SOGGETTI ESCLUSI DAL NUOVO REGIME

Sono esclusi dal regime forfetario le seguenti categorie:

- Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali Iva o regimi forfetari per la determinazione del reddito. Gli stessi sono individuati dalla relazione illustrativa della legge di stabilità 2015 (es. Agricoltura ed attività connesse a pesca, vendita di Sali e tabacchi, agenzie di viaggio e turismo, rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione, vendite a domicilio ecc.);
- I soggetti non residenti, fatta eccezione per chi risiede in uno stato membro dell'unione europea che assicurino uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi;
- Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività d'impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni e srl.

L'effettuazione di cessione all'esportazione non pregiudica l'accesso al regime: possono essere effettuate anche le operazioni a esse assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali e anche le operazioni verso San Marino.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Nel nuovo regime dei minimi cosiddetto forfetario il reddito viene calcolato non sulla differenza tra ricavi e costi come avviene adesso per i minimi, ma forfettariamente, ossia, applicando un coefficiente di redditività sul reddito complessivo dato dalla somma di ricavi/compensi con la sola possibilità di deduzione dei contributi previdenziali versati nell'anno di imposta. Sul reddito così calcolato si applica poi l'aliquota del 15% per Irpef, addizionali regionali e comunali.

Se poi i ricavi e i compensi superano le soglie sopra elencate, il contribuente fuoriesce dal regime agevolato. Quindi, la sostanziale differenza rispetto al passato è che fino al 2014 coloro in possesso dei requisiti, avevano la possibilità di aderire al regime dei minimi, in merito al limite di età e ricavi a 30.000 euro, nel 2015 invece tutti possono entrare nel regime agevolato autonomi a patto che non vengano superati i limiti dei ricavi, che a seconda dell'attività svolta variano dai 15.000 euro ai 40.000 euro.

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'

Il coefficiente di redditività allegato alla Legge di Stabilità 2015, che si applica al reddito dei contribuenti che rientrano nel nuovo regime forfetario, è una percentuale variabile dal 40 all'86% a seconda del tipo di attività svolta, che si applica al reddito imponibile, sul quale poi calcolare l'imposta sostitutiva del 15%. Qui di seguito una tabella che associa ad ogni categoria il coefficiente di redditività corrispondente:

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	LIMITE DI RICAVI/COMPENSI	COEFFICIENTE REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	€ 35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	€ 40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	€ 30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	€ 20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	€ 15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	€ 15.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	€ 40.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	€ 15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	€ 20.000	67%

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

VANTAGGI PER I NUOVI MINIMI 2015 NEL REGIME FORFETARIO

I principali vantaggi per coloro che entrano nel regime forfetario 2015 sono i seguenti:

- Esclusione da Iva, Irap, studi di settore e parametri;
- Reddito assoggettato a imposta sostitutiva Irpef e addizionali pari al 15%;
- Calcolo reddito forfetario che si effettua applicando sul totale dei ricavi/compensi, i coefficienti di redditività diversi a seconda del codice Ateco, che di fatto riducono la misura della base imponibile sulla quale calcolare il 15%;
- Esonero della ritenuta d'acconto per i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d'imposta;
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi;
- Esonero dell'applicazione delle ritenute alla fonte, ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei redditi;
- Esonero dalle liquidazioni iva, versamenti periodici iva, dichiarazione e comunicazione iva;
- Non assoggettamento ad iva delle operazioni attive e indetraibilità dell'iva sugli acquisti. Qualora l'importo delle fatture emesse sia superiore ad euro 77,47, dovranno scontare l'imposta di bollo nella misura di 2 euro;
- Esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- Esonero della comunicazione black list;
- Esonero comunicazione dichiarazione d'intento;
- Permanenza nel regime fin tanto che sussistono i requisiti senza alcun limite di tempo.

REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO PER I CONTRIBUENTI NEL FORFETARIO: CONTRIBUTI INPS

Ai contribuenti nel regime forfetario non si applica il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps, che si applica per l'accredito della contribuzione. Nel caso di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sulla quale calcolare la contribuzione Inps è conteggiato in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Al fine di fruire del regime agevolato ai fini previdenziali, i contribuenti nel regime forfetario devono inviare apposita comunicazione Inps per via telematica per le attività già in essere: tale comunicazione va presentata entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. Per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dall'anno successivo.

USCITA DAL REGIME

Il regime forfetario cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo, se in corso d'anno si verificano le seguenti condizioni:

- Viene meno una delle cause di accesso;
- Si verifica una delle cause di esclusione;
- Diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso/permanenza nel regime ovvero si verifica una delle fattispecie di esclusione.

RETTIFICA DETRAZIONE IVA

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario comporta l'obbligo di restituire l'Iva precedentemente detratta (Art. 19-bis Dpr 633/72). La rettifica riguarderà:

- Le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- I servizi non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- I beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait, non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

L'operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilità ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 %. L'ammontare dell'Iva da restituire sarà pari:

- All'intero importo dell'imposta detratta per le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati;
- Tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente ai beni strumentali;

Le rettifiche della detrazione devono essere eseguite nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno precedente al transito nel regime forfettario.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED EXTRA-COMUNITARIE

Cessioni di beni intracomunitarie: sono assimilate alle cessioni interne senza diritto di rivalsa (nell'altro stato membro non si configura un acquisto intracomunitario). In tal caso il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione è soggetta al regime forfettario, di cui al comma 58 dell'Art. 1 della legge di stabilità per il 2015 e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'Art. 41 comma 2-bis del D.L. 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari: fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti a Iva nel paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall' Art. 38, comma 5 lettera c) del decreto legge 331/93. Se si supera tale soglia annua i soggetti operanti nel regime devono integrare la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata.

Prestazioni di servizi ricevute e/o rese a soggetti non residenti: si applicano le ordinarie regole previste dagli Art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti ai sensi dell' Art. 7-ter vi è l'obbligo di assolvere l'IVA (integrazione od emissione fattura).

Importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate: si applicano le disposizioni del DPR 633/72 ferma l'impossibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'Art. 8 commi 1 lettera c) e 2, del medesimo Dpr 633/1972. I soggetti in regime forfettario devono in ogni caso assolvere l'IVA sulle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi rientranti nell'ambito applicativo dell'Art. 7-ter del Dpr 633/72, ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari che non rientrano nell' Art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 331/1993;
- operazioni per le quali risultano debitori d'imposta, ad esempio regime del reverse charge.

In tali casi, i soggetti interessati devono emettere fattura ovvero, per le operazioni intracomunitarie e per operazioni nazionali in cui si applica il regime dell' inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In materia di adempimenti IVA è prevista inoltre la presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intrastat.

ESEMPIO DI TASSAZIONE TRA IL REGIME DEI MINIMI E IL NUOVO REGIME FORFETARIO

Per concludere un esempio di una situazione tipo, che presenta un raffronto tra il regime dei minimi e il nuovo regime forfettario:

CASO: Un professionista iscritto alla gestione separata Inps ha percepito in un anno compensi per € 15.000 e sostenuto spese per l'attività lavorativa che ammontano a € 5.000. Ha sostenuto inoltre spese in contributi previdenziali per € 2.000. La sua attività rientra nella fattispecie 8 dell'elenco.

REGIME DEI MINIMI		REGIME FORFETARIO	
Compensi	€ 15.000	Compensi	€ 15.000
		Coefficiente	78%
Costi	€ 5.000 -	Reddito forfettizzato	€ 11.700
Contributi previdenziali	€ 2.000 -	Contributi previdenziali	€ 2.000

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Reddito imponibile	€ 8.000	Reddito imponibile	€ 9.700
Imposta al 5%	€ 400	Imposta al 15%	€ 1.455

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it